



Padova e Rovigo

LA LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197/2022 E IL DECRETO MILLEPROROGHE N. 198/2022

24 GENNAIO 2023

NOVITA' REGIME FORFETARIO

INNALZAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI/COMPENSI DA 65.000 A 85.000 EURO

-imprese individuali e lavoratori autonomi applicano il regime forfetario se.....

nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso /permanenza di cui al comma 54 L. 190/2014, ovvero si verifica taluna delle cause di esclusione indicate al comma 57 L. 190/2014. **Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (e per tutta l'annualità il reddito viene tassato ordinariamente: irpef/addizionali).**

REGIME CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Interessa imprese individuali e società di persone; no professionisti , no società di capitale;

-innalzata la soglia dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata, in luogo della contabilità ordinaria;

ATTIVITA'	RICAVI (EX)	RICAVI (NEW)
Prestazioni di servizi Sono le attività riclassificate come tali ai fini iva (ART. 3 DPR 633/72)	€ 400.000	€ 500.000
Altre attività Sono le attività riconducibili a: attività di commercio, attività di produzione di beni	€ 700.000	€ 800.000

Per attività «miste» valgono le indicazioni già fornite in passato dall'Agenzia delle Entrate in presenza o meno di «annotazione separata»

EFFETTI AI FINI IVA: l'innalzamento delle soglie vale anche sui limiti per liquidazione IVA con cadenza trimestrale (sempre su opzione, e maggiorazione 1%).

FLAT TAX INCREMENTALE (tassazione opzionale)

Per il solo anno 2023 (Redditi/2024): imposta sostitutiva dell'IRPEF/ADDIZIONALI, **nella misura del 15% su quota** di reddito di impresa/di lavoro autonomo maturato, **in eccedenza** rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente «2022,2021,2020», **con un limite massimo di € 40.000**.

Chi la può utilizzare: contribuenti **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **diversi da quelli che applicano il regime forfetario**;

Base imponibile:

Reddito di impresa/lavoro autonomo 2023
MENO
Reddito maggiore impresa/lavoro autonomo (2022, 2021, 2020)
= Differenza positiva
Meno 5% del Reddito maggiore (2022,2021,2020)
=Base imponibile soggetta 15% (non superiore a € 40.000)

Reddito impresa 2023 € 50.000
Meno
(Redd. Impr. 2022 € 20.000, 2021 € 30.000, 2020 € 18.000) € 30.000
= € 20.000
Meno (5% di 30.000) =€ 1.500
Imponibile flat tax 15% = € 18.500
(50.000 meno 18.500= € 31.500 tassazione irpef e addizionali)

Rilevanza per detrazioni o altri benefici: l'importo del reddito di impresa/lavoro autonomo assoggettato a «flat tax» rileva ai fini di eventuali detrazioni/o benefici anche di natura non tributaria.

SOCIETÀ': ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

La società di persone /capitale, possono entro il 30/09/2023, assegnare/cedere ai soci:

BENI IMMOBILI (esclusi i terreni e fabbricati strumentali per destinazione);

BENI MOBILI REGISTRATI (esclusi quelli utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività)

CONDIZIONI: stessi soci presenti al 30/09/2022; Assegnazione: utilizzo riserve/capitale; Cessione: genera credito verso socio;

SCADENZA ATTO DI ASSEGNAZIONE/CESSIONE: 30/09/2023

COSTO:

-imposta sostitutiva 8% (o 10,5% se società non operativa) calcolata su differenza tra «Valore normale del bene» MENO «Costo fiscale»

-imposta sostitutiva del 13% in caso di utilizzo di «riserve in sospensione di imposta»;

VERSAMENTO: 60% 30.09.2023; 40% 30.11.2023.

IVA: nessuna agevolazione (per immobili in genere esente)

Imposte indirette: registro ridotta metà/ipotecarie e catastali fisse

Trasformazione in società semplice: se oggetto della società è la gestione dei beni, è possibile la trasformazione in società semplice;

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI:

L'imprenditore può assegnarsi/estromettere:

BENI IMMOBILI strumentali per destinazione/natura (posseduti al 31.10.2022)

Scadenza: entro il 31.05.2023 (con effetto dall'1.01.2023); non necessario atto notarile, bensì «emissione fattura»

COSTO:

-imposta sostitutiva 8% calcolata su differenza tra «Valore normale del bene» MENO «Costo fiscale»

VERSAMENTO: 60% 30.11.2023; 40% 30.06.2024.

Iva: nessuna agevolazione (in genere operazione esente)

CREDITO DI IMPOSTA BENI MATERIALI 4.0 PER INVESTIMENTI «PRENOTATI» AL 31.12.2022 (consegna entro il 30.09.2023 anziché entro il 30.06.2023)

Credito di imposta nella misura **del 40%** del costo (per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro) alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A Legge 232/2016 (Finanziaria 2017):

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
- ovvero **«prenotati entro il 31.12.2022» con consegna entro il 30.09.2023 (anziché 30.06.2023)**; (beni prenotati entro il 31.12.2022: ossia entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

ATTENZIONE: DAL 2023 IL CREDITO SI RIDUCE AL 20% DEL COSTO

QUADRO DEI CREDITI DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI (Finanziaria 2022):

Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A

-investimenti 1.01.2023- 31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è accettato l'ordine dal venditore e pagato almeno il 20% di acconto):

CREDITO DI IMPOSTA DEL 20% DEL COSTO (INVESTIMENTI FINO € 2,5 MILIONI)

Investimenti in beni strumentali immateriali nuovi indicati nell'allegato B

-investimenti 2023: 20% del costo (investimenti fino € 1 milione)

-investimenti 2024: 15% del costo (investimenti fino € 1 milione)

-investimenti 2025: 10% del costo (investimenti fino € 1 milione)

Investimenti in beni strumentali nuovi «generici»:

NON PIU' DAL 2023.

Credito del 6% riconosciuto per investimenti fino al 31.12.2022, compresi i «beni prenotati» entro il 31.12.2022 (ossia i beni con ordine/acconto 20% entro 31.12.2022 e consegna entro 30.06.2023)

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI DI COMMERCianti AL DETTAGLIO (disposizione temporanea):

E' stato fissato **al 6% il coefficiente di ammortamento (anziché 3%)** dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d'imposta in corso **al 31.12.2023 e per i successivi 4**.

Codice Ateco	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

DECRETO MILLEPROROGHE: DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' DI CAPITALE:

FACOLTA' SOSPENSIONE AMMORTAMENTI NEL BILANCIO AL 31.12.2023

Anche per l'esercizio **in corso al 31.12.2023** (di norma il bilancio 2023) viene concessa la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali nel bilancio (mantenendo la deduzione fiscale nella dichiarazione redditi).

La facoltà di sospendere gli ammortamenti era stata già prevista per i bilanci al 31.12.2021 e al 31.12.2022, e ora anche al 31.12.2023.

RIDUZIONE DI CAPITALE PER PERDITE NEL BILANCIO AL 31.12.2022

Alla perdita di bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2022 non si applicano le disposizioni del Codice Civile che richiedono adempimenti tempestivi in caso di riduzione del capitale per perdite. Pertanto gli adempimenti previsti in tema di riduzione del capitale sociale/ripianamento della perdita/scioglimento società vengono «sospesi» e posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE:

NUOVA SOGLIA € 5.000; pertanto il pagamento in denaro contante tra soggetti diversi sarà possibile fino alla soglia di € 4.999,99 (cioè inferiore a € 5.000).

Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000.

Pagamenti elettronici:

Si ricorda che dal 30.6.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

ALIQUEUTE IVA:

- Prodotti infanzia/ Prodotti per protezione igiene intima femminile: ALIQUOTA IVA 5%
- Pellet: ALIQUOTA IVA 10% (per il solo 2023)

CONTROLLI PARTITE IVA NUOVE:

Introdotta misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio. L'Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l'effettivo esercizio dell'attività (operatività); in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d'ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l'importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d'ufficio.

LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% (DL 176/2022 Aiuti Quater convertito in Legge 6/2023):

TIPO EDIFICIO	MISURA DEL SUPERBONUS	PERIODO SOSTENIMENTO SPESE
Edificio da 2 a 4 u.i. In unica proprietà Condomini (anche mini)	110%	Fino al 31.12.2022** (anziché 31.12.2023 come previsto dalla Finanziaria 2022)
	90%	2023
	70%	2024 (già previsto Finanziaria 2022)
	65%	2025 (già previsto Finanziaria 2022)

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio/condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione (art. 3 c. 1 lett. d DPR 380/2001).

****continua ad applicarsi il 110% fino al 31.12.2023 in presenza di alcuni requisiti temporali (vedi novità Legge di Bilancio 2023)**

SUPERBONUS 110% per condomini /edifici unico proprietario:

Il Superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023 per alcuni specifici interventi ma qualora siano soddisfatti determinati requisiti temporali. I casi sono i seguenti:

TIPO EDIFICIO	DATA CILA-S	DATA DELIBERA CONDOMINIALE/ SCRITTURA PRIVATA CONDOMINI (**)
Edificio da 2 a 4 u.i. In unica proprietà	Presentata al 25.11.2022	==
Condomini (anche mini)	Presentata al 31.12.2022	Al 18.11.2022
	Presentata al 25.11.2022	Dal 19.11.2022 al 24.11.2022

(**) Data certa: l'amministratore/condòmino incaricato deve firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000).

Rientrano al 110% anche gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione titolo abilitativo richiesto (permesso di costruzione o SCIA alternativa in alcuni Comuni).

SUPERBONUS 110% PER VILLETTE:

NOVITA' DEL DL 176/2022 AIUTI QUATER CONVERTITO IN LEGGE 6/2023

La detrazione spetta nella misura del **110% per le spese sostenute fino al 31.3.2023** (anziché 31.12.2022) per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Interventi iniziati (avviati) dall’1.1.2023 «villette»:

Detrazione del 90% delle spese sostenute entro il 31.12.2023, a favore di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto / uso / abitazione) sull’unità immobiliare (risultano esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino; per gli interventi in esame, pertanto, tali soggetti possono fruire delle detrazioni nelle misure ordinariamente previste: 50% - 65%, ecc.);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, calcolato secondo le indicazioni del decreto stesso e tenuto conto del numero dei familiari), non superiore a € 15.000.

QUADRO DELLE «ALTRE» DETRAZIONI IN EDILIZIA (LEGGE FINANZIARIA 2022)

Riqualificazione energetica «ordinaria»: proroga fino al 31.12.2024 (detrazione 65% - 50%);

Recupero del patrimonio edilizio: proroga fino al 31.12.2024 (detrazione 50%);

Bonus mobili: proroga fino al 31.12.2024 (detrazione 50%)

- spesa massima **€ 8.000 per il 2023 (legge di bilancio 2023)**, € 5.000 per 2024;

Bonus verde: proroga fino al 31.12.2024 (detrazione 36%);

Bonus facciate: proroga fino al 31.12.2022;

-misura 60% spese sostenute;

Bonus superamento /eliminazione barriere architettoniche:

-detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi in edifici già esistenti (interventi che devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/89), **prorogato al 31.12.2025 dalla Legge di Bilancio 2023.**

SCONTO IN FATTURA/ CESSIONE DEL CREDITO DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL DL 176/2022 AIUTI QUATER CONV. IN LEGGE 6/2023

In caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:

- una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
- tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
- una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;

In caso di opzione per la cessione del credito:

- una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
- tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
- una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione: quanto sopra riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

BONUS ANTI-BARRIERE ARCHITETTONICHE:

Prorogata di tre anni, fino al **31 dicembre 2025**, la **detrazione Irpef del 75%** per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, DI 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

BONUS MOBILI/GRANDI ELETTRODOMESTICI:

Incremento per il 2023 del tetto di spesa massima previsto per godere della detrazione **IRPEF al 50%** e in 10 quote annuali di pari importo, calcolata **sulle spese sostenute per l'acquisto** di mobili e di grandi elettrodomestici (classe energetica: A forni; E lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; F frigoriferi e congelatori). **La spesa agevolabile su cui calcolare la detrazione aumenta, quindi, da 5.000 a 8.000 euro.** Il bonus è subordinato all'effettuazione di almeno un intervento edilizio (in genere bonus edilizio 50%), con inizio lavori dal 1.01.2022.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36:

Prorogate di un anno, **fino al 31 dicembre 2023**, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA:

Detrazione **ai fini IRPEF**, fino a concorrenza dell'imposta lorda, **del 50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione: spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023; va ripartita in 10 quote annuali.

CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA/GAS 1° TRIMESTRE 2023

Destinatari e MISURE:

- Imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. ENERGIVORE): 45% «componente energia»
- Imprese a forte consumo di gas (cd. GASIVORE): 45% «gas naturale usi diversi dagli usi termoelettrici»
- Imprese NON «ENERGIVORE» contatore da 4,5 kw: 35% «componente energia»
- Imprese NON «GASIVORE»: 45% «gas naturale usi diversi dagli usi termoelettrici»

«costi» energia/gas acquistati ed effettivamente utilizzati/consumati nel 1° trimestre 2023

Accesso al credito	Requisiti
«GASIVORE» E NON «GASIVORE»	prezzo di riferimento medio del gas naturale, riferito al 4° trimestre 2022 rispetto al 4° trimestre 2019, è superiore del 30% (riferimento: prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)).
«ENERGIVORE» E NON «ENERGIVORE»	il costo per kWh della componente energia elettrica, del 4° trimestre 2022 rispetto al 4° trimestre 2019, è superiore del 30% (riferimento: costi dell'impresa al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

Utilizzo compensazione F24: entro il 31.12.2023

Possibile richiesta conteggi fornitore di energia/gas, se è lo stesso «1° trim 2023/4° trim 2022 e 4° trim 2019»

AZZERAMENTO ONERI SISTEMA SETTORE ELETTRICO 1° TRIMESTRE 2023:

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, **per il 1° trimestre 2023**, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

RIDUZIONE ONERI GENERALI SETTORE GAS 1° TRIMESTRE 2023:

Al fine di contenere, **per il 1° trimestre 2023**, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

RIDUZIONE IVA SETTORE GAS:

In via transitoria, in deroga a quanto previsto dal DPR 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.**

Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.01.2023 al 31.03.2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI DI IRREGOLARITA' (dichiarazione redditi/irap/iva):

- comunicazioni di irregolarità anni di imposta 2019, 2020 e 2021 definibili con pagamento imposte/contributi, interessi e sanzioni (**sanzioni del 3% anziché 10%**); scadenza: pagamento dell'avviso;
- rateali di comunicazioni di irregolarità in corso all'1.01.2023: ricalcolo su rate residue sanzione del 3% (anziché 10%), scadenza: delle singole rate;

MODIFICA A REGIME RATEAZIONE AVVISI DI IRREGOLARITA':

Sempre possibile 20 rate a prescindere dall'importo;

REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI:

Irregolarità commesse fino al 31.10.2022 infrazione di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dei redditi/iva/irap; costo: € 200 per ogni periodo di imposta (versamento due rate 31.03.2023 e 31.03.2024);

RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE:

Violazioni riguardanti dichiarazioni sino al 31/12/2021: sono dovute le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo; scadenza: 31 marzo 2023;

Esempio: reddito non dichiarato (infedeltà: sanzione base 90% maggiore imposta, ridotta 1/18 → 5%)

STRALCIO DEBITI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE IMPORTO RESIDUO € 1.000:

È disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 dei debiti:

- di importo "residuo", **all'1.1.2023, fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni;
- risultanti da carichi affidati **all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015**, ancorché ricompresi nella cd. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio".

Sono esclusi i debiti riscossi in proprio dai enti creditori (Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

ROTTAMAZIONE QUATER:

Possono rientrare le cartelle di pagamento per carichi affidati all'Agenzia della Riscossione **dall'1.01.2000 al 30.06.2022** previa domanda che va presentata entro il 30.04.2023 utilizzando apposito modulo.

Entro il 30.06.2023 l'Agenzia della riscossione comunica quanto dovuto per la definizione e l'importo delle rate; il pagamento può essere effettuato entro il 31.07.2023 in unica soluzione o massimo 18 rate (1° rata 31.07.2023 e 2° rata 30.11.2023 ciascuna pari al 10% del dovuto, restanti rate entro il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno dal 2024).

Sono abbattute: sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio di riscossione; sono dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e di notifica cartella.

ADESIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

Atti di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE DOVUTE SU ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Possibilità di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull'imposta ancora dovuta.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Controversie pendenti presso commissioni tributarie/cassazione: costo definizione diverso a seconda del grado e dell'esito del giudizio.

RIAPERTA LA FACOLTA' DI RIDETERMINAZIONE DEL «COSTO» TERRENI/PARTECIPAZIONI:

E' possibile rivalutare il costo/valore di acquisto di partecipazioni quotate, non quotate e terreni (edificabili o con destinazione agricola):

☐ posseduti **alla data del 1° gennaio 2023;**

☐ detenuti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

CONDIZIONI	Entro il 15/11/2023 occorre: ☐ redazione e asseverazione apposita perizia di stima; ☐ versamento imposta sostitutiva (sul valore periziato) per l'intero ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	• 16% per rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate; • 16% per rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

Convenienza: in previsione di cessione terreno /partecipazioni (ai fini plusvalenza).

NUOVA DISCIPLINA DELLE CRIPTO-VALUTE:

NUOVA categoria di "redditi diversi" di natura finanziaria: costituita da **plusvalenze e altri proventi** realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta**. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Tassazione plusvalenze: imposta sostitutiva 26%; (possibile opzione per risparmio amministrato, risparmio gestito)

QUADRO RW: anche le valute virtuali detenute da soggetti obbligati devono essere dichiarate (monitoraggio fiscale).

Rideterminazione del costo o valore di acquisto cripto-attività posseduta al 1°/01/2023:

-imposta sostitutiva del 14% (versamento entro il 30.06.2023; o 3 rate annuali pari importo, più interessi 3% annuo sulle rate successive alla 1°).

Regolarizzazione del pregresso: è consentito ai contribuenti persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate (ex art. 5 TUIR), fiscalmente residenti in Italia che non hanno indicato nella propria DR (quadro RW) le cripto-attività detenute al 31/12/2021 e i redditi (eventuali) derivanti dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione di emersione (con modello che sarà definito con provv. AE) e versando la sanzione per l'omessa indicazione.

Tipologie di rapporti agevolabili

- Assunzioni a tempo indeterminato
- Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine

Le assunzioni e le trasformazioni devono avvenire nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023

Aziende destinatarie

- Tutti i datori di lavoro

Lavoratori oggetto dello sgravio

- Giovani con meno di 36 anni che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato

Misura dell'esonero e durata

- Esonero del 100% dei contributi INPS nel limite annuo massimo di € 8.000,00
- 36 mesi, limite elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuato nelle sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

- Tipologie di rapporti agevolabili
 - → Assunzioni a tempo indeterminato
 - → Assunzioni a tempo determinato
 - → Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine
- Le assunzioni e le trasformazioni devono avvenire nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023
- Misura dell'esonero e durata
 - → Esonero del 100% dei contributi INPS nel limite annuo massimo di € 8.000,00
 - → 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o
 - trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine

- Aziende destinatarie
- → Tutti i datori di lavoro
- Lavoratrici oggetto dello sgravio
- → donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- → donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- → donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la
- disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- → donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Tipologie di rapporti agevolabili

- Assunzioni a tempo indeterminato
- Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine

Le assunzioni e le trasformazioni devono avvenire nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023

Misura dell'esonero e durata

- Esonero del 100% dei contributi INPS nel limite annuo massimo di € 8.000,00
- 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine

Aziende destinatarie

- Tutti i datori di lavoro

Lavoratori oggetto dello sgravio

- Soggetti percettori di reddito di cittadinanza

!!! ATTENZIONE !!!

Gli esoneri di cui sopra sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato.

Per poter essere applicati, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

!!!PROMEMORIA!!!

Condizioni generali per applicabilità esoneri e sgravi contributivi

- Regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile. Dal 01/01/2023 è richiesta la regolarità contributiva FSBA
- Rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza, oltre il rispetto dell'applicazione del CCNL, CCRL, CCPL.
- L'assunzione non deve essere effettuata in forza di un obbligo di legge (es. assunzione lavoratore disabile per aziende soggette all'obbligo)
- L'assunzione non deve violare un diritto di precedenza
- Non devono essere in corso sospensioni per mancanza di lavoro

Strumenti per la riduzione del cuneo fiscale

Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 viene prorogato ed esteso l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.

L'esonero a favore del dipendente per l'anno 2023 sarà pari:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Esempio 1

Lavoratore con retribuzione mensile pari 2.000,00€, azienda con meno 15 dipendenti

Contributi INPS c/o dipendente senza riduzione 183,80€

Contributi INPS c/o dipendente con riduzione 143,80€

Il netto del dipendente verrà aumentato mensilmente di 40,00 €

Esempio 2

Lavoratore con retribuzione mensile pari 1.400,00€, azienda con meno 15 dipendenti

Contributi INPS c/o dipendente senza riduzione 128,66€

Contributi INPS c/o dipendente con riduzione 86,66€

Il netto del dipendente verrà aumentato mensilmente di 42,00 €

Novità in materia di detassazione dei premi di produttività

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Definizione

- Somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
- Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Caratteristiche

- Il PdR dovrà essere erogato in base a parametri oggettivi di misurazione legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
- Il PdR non può essere individuale ma deve aziendale (non può essere ad personam).

Fonte dell'erogazione

Contratti collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali.

N.B. le aziende iscritte in CNA possono in alternativa all'accordo sindacale di secondo livello presentare istanza alla ns associazione per validare la corresponsione dei PdR.

Aliquota applicabile

Riduzione dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023.

Limiti reddituali

L'agevolazione viene applicata:

- sulle somme entro il limite di 3.000 euro annuali (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- al settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

Proroga smartworking per i lavoratori fragili

Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

Prorogato al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore. Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Altre misure

Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

Incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all'80%, in alternativa tra i genitori per la durata massima di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

!!!Attenzione!!!

Le modifiche non riguardano la prestazione occasionale (contratto d'opera art. 2222 c.c.) per cui non vi sono variazioni, bensì le prestazioni occasionali INPS che sono state introdotte dal DL 50/2017 che era andato ad abolire i «vouchers»,

Importo erogabile

L'importo complessivo erogabile da ciascun committente passa da 5.000 euro a 10.000 euro.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.

La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili (di cui al codice ATECO 93.29.1.).

Requisiti soggettivi dell'utilizzatore

Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale riferito all'organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

Alberghi e turismo

Considerato l'ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

La Legge di Bilancio 2023 prevede che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- siano soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
- siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

- Dal 01/01/2023 al 31/12/2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità, ad eccezione dei nuclei costituiti da persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.
- Il percettore di Rdc che stipuli un contratto di lavoro stagionale o intermittente può cumularne l'importo nel limite di 3.000 euro lordi, senza alcun taglio al beneficio economico.
- Quando il guadagno percepito dalle suddette attività risulta inferiore alla soglia indicata, viene meno anche l'obbligo di comunicazione all'INPS per l'avvio dell'attività lavorativa.

A partire dall'anno 2023, decadenza del Rdc in caso di:

- rifiuto di un'offerta di lavoro congrua. Il numero delle offerte congrue viene ulteriormente ridotto da due a una, con l'obbligo di accettarla al fine di non perdere il beneficio;
- mancata partecipazione, da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del DL n. 4/2019 (Patto per il lavoro e per l'inclusione sociale), a un corso di formazione o riqualificazione professionale, in base alla Legge. n. 53/2000, della durata di 6 mesi

A partire dal 1° gennaio 2024 le disposizioni relative al Rdc saranno interamente abrogate.

La misura di base dell'AUU per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenni a carico.

La maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile (105, 95 o 85 euro mensili a seconda del grado di disabilità) viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.

Viene introdotto un incremento della misura dell'AUU, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio:

- di età inferiore a 1 anno oppure
- di età inferiore a 3 anni, se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli.

L'importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ossia per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).

La maggiorazione forfettaria, prevista per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, viene elevata da 100 a 150 euro mensili; resta confermato che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica.

L'importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ossia per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).



PADOVA E ROVIGO

Buoni carburante anno 2023

Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa

E' stata riproposta la disciplina «agevolativa» introdotta nel 2022 rispetto ai buoni carburante.



I datori di lavoro privati, possono erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito (fiscale e previdenziale), fino ad un massimo di 200 euro.



Il limite di esenzione di 200 euro è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro. Il suo superamento comporta la tassazione dell'intero valore del buono carburante.

Assegno Unico 2023: le novità della legge di bilancio in vigore da febbraio

- l'aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
- l'aumento del 50% dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l'importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;